

CONTRATTO D'OPERA – art. 2222 cod. civile

TRA LE PARTI

Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni, con sede legale in Roma in via Nomentana n. 2, C.F./P.I. 07926631008, rappresentata dall'Amministratore Unico Prof. Ing. Ennio Cascetta, di seguito chiamata RAM o Committente;

Avv. Enrico Soprano, nato a Napoli il 12/06/1955 e residente in Napoli, Largo Duca Ferrantina 10, Napoli C.F. SPRNRC55H12F839R e P.I. 09178871217, di seguito chiamato Esperto;

PREMESSO

- che in data 22 Novembre 2017, l'Assemblea Straordinaria della Società "Rete Autostrade Mediterranee Spa", ha approvato la modifica dello Statuto societario, in particolare relativamente all'articolo 1, che denomina la Società "Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le Infrastrutture ed i trasporti Società per Azioni";
- che l'articolo 28 - comma 1-ter del decreto-legge n. 248/2007, modificato dalla legge di conversione n. 31/2008, ha previsto, al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle "Autostrade del mare" ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge n. 296/2006, la proroga dell'attività della RAM Spa, da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sotto la vigilanza dello stesso e che, al medesimo fine, le azioni della predetta società dovessero essere cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che avrebbe esercitato i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- che lo Statuto della RAM prevede che la Società possa svolgere attività connesse alla promozione ed alla assistenza tecnica su temi di logistica, infrastrutture e trasporti;
- che, in particolare, l'Art. 3, comma 2, lettera i) dello Statuto sociale della RAM prevede che la Società possa "svolgere iniziative formative a favore del personale del Ministero ed eventualmente anche di altri soggetti coinvolti nel comparto del trasporto e della logistica nelle materie attinenti alla sua attività";
- che RAM ha stipulato un Accordo di servizio di durata triennale con il Ministero in data 31 Marzo 2017 e registrato dalla Corte dei Conti in data 12 maggio 2017;
- che RAM ha firmato in data 6 Dicembre 2018 una Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche




- e giuridiche che esercitano l'Autotrasporto di cose per conto di terzi, prot. 3717, per la realizzazione della campagna sulla guida sicura ed eco-sostenibile rivolta alle imprese regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi;
- che in data 28 Dicembre 2018, RAM ha firmato un successivo Atto aggiuntivo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'Autotrasporto di cose per conto di terzi;
 - che il preventivo per la realizzazione della Campagna di formazione sulla guida sicura ed eco sostenibile, inviato da RAM al Ministero il 27 Novembre 2018 – Prot. 3650 contiene l'articolazione dei costi e del Gruppo di Lavoro "ad hoc" che curerà l'implementazione dei servizi formativi previsti dalla sopra menzionata Convenzione
 - che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'Autotrasporto di cose per conto di terzi ha inviato a RAM una Comunicazione di avvio all'esecuzione relativa alla Campagna di formazione del 14.12.2018 – Prot. 0000132;

CONSIDERATO

- che, allo scopo di realizzare tutte le attività relative agli affidamenti degli incarichi e bandi di gara previsti nell'ambito del sopra-citato preventivo dei costi , è prevista l'acquisizione di servizi di assistenza legale interamente dedicati al progetto, non disponendo di tale professionalità all'interno della società,

VISTI

- la determina n. 7 del 7 Febbraio 2019 prot. 625 con la quale il Dott. Fabrizio Morezzi, Responsabile degli Affari Generali e Legali di RAM SpA, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di selezione di un soggetto cui affidare il suddetto servizio di consulenza legale;
- la medesima determina n. 7 del 7 Febbraio 2019 prot. 625 con la quale è stato affidato all'Avv. Francesco Mangazzo, iscritto nell'elenco fornitori di RAM SpA, l'incarico di supporto al RUP per lo svolgimento della stessa procedura;
- la determinazione 17 del 9 Aprile 2019 prot. 978 con la quale è stata indetta procedura negoziata per l'aggiudicazione dei servizi di assistenza legale per le attività previste dalla Convenzione in oggetto;

- il verbale della seduta della Commissione Giudicatrice del 22 Maggio 2019 prot. 1325 che ha selezionato, come offerta economicamente più vantaggiosa, quella pervenuta dall'Avv. Enrico Soprano;
- la determinazione 21 del 3 Giugno 2019 prot. 1436 con la quale è stata aggiudicata all'Avv. Enrico Soprano la procedura negoziata avviata con determina 17/2019;
- che il sopra citato preventivo dei costi prevede l'integrale copertura delle spese del suddetto Contratto
- il parere conforme del Consulente del lavoro, legale incaricato per l'attività di supporto al RUP per il perfezionamento della procedura di gara, del Responsabile Settore Affari Generali e Legale di RAM;

Tutto ciò premesso, considerato e visto, si conviene e si stipula quanto segue

Un contratto d'opera per lo svolgimento dell'incarico da svolgere nel rispetto dei termini di seguito indicati.

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Il Committente affida all'Esperto, che accetta, l'incarico di consulenza legale finalizzata a fornire al Gruppo di Lavoro supporto giuridico nell'espletamento delle attività previste dalla campagna di formazione richiamata nelle premesse.

Più specificatamente le linee di attività si articoleranno come segue:

1. supporto e assistenza legale al Committente nelle diverse fasi relative alla pubblicazione dei bandi da indire nell'ambito della suddetta campagna di formazione (definizione della tipologia di procedura da utilizzare, redazione della documentazione di gara, pubblicazione);
2. supporto e assistenza legale nella valutazione e selezione delle offerte presentate dai partecipanti alle procedure di cui sopra;
3. supporto e assistenza legale nella contrattualizzazione dei soggetti aggiudicatari delle procedure di cui sopra;
4. supporto e assistenza legale nelle altre attività attinenti al progetto con particolare riferimento all'acquisizione di beni e servizi.

Ove ritenuto opportuno dalle Parti, i contenuti specifici e i temi da sviluppare nell'ambito del presente Contratto potranno essere ulteriormente dettagliati attraverso successivo piano di lavoro.

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del seguente Contratto sono:

Per RAM: Dott.ssa Laura Scarpelli

Per L'Esperto: Avv. Enrico Soprano

Art. 2 – Durata

Il presente contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo e fermo restando l'assolvimento delle attività di cui all'art. 1 e salvo eventuali proroghe della campagna di formazione.

Art. 3 - Corrispettivo

A fronte dell'esecuzione della prestazione prevista dal presente Contratto, elencata all'art.1, RAM, corrisponderà all'Esperto la somma di € 89.750,00 (ottantanovemilasettecentocinquanta/00) al netto dell'IVA dovuta, previa presentazione di regolari fatture indicanti la prestazione fornita e di una relazione tecnica sulle attività effettuate nel periodo di riferimento.

Detto importo deve considerarsi forfettario, fisso ed invariabile, in quanto tale, esso è comprensivo di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, ad eccezione di eventuali spese di trasferta, necessarie e funzionali al corretto svolgimento dell'incarico, rimborsate sulla base della procedura aziendale vigente, previa autorizzazione del Committente. Tali fatture dovranno generate in modalità elettronica. Il codice per la fatturazione elettronica assegnato a RAM è il seguente W7YVJK9.

Art. 4 – Modalità di pagamento

Il Committente verserà all'Esperto il compenso indicato al precedente art. 3 in rate trimestrali di pari importo previa presentazione ed accettazione di un report delle attività tecniche svolte. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione dei relativi avvisi di fatturazione elettronica.

Art. 5 – Utilizzo di attrezzature del Committente

Qualora l'attività in oggetto dovesse richiedere l'utilizzo di attrezzature di proprietà del Committente, queste saranno concesse in uso all'Esperto per la durata del presente contratto nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento della prestazione medesima.

Art 6 - Conflitto d'interessi

L'Esperto dichiara, ed espressamente garantisce, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in relazione alle attività di cui al presente incarico.

L'esperto si impegna ad assumere una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti d'interesse e in particolare si asterrà dall'assumere da terzi incarichi che possano interferire con gli interessi della RAM.



Qualora si dovesse determinare una qualunque situazione per la quale si preveda l'insorgere di un possibile conflitto d'interesse in relazione all'attività di cui al presente incarico, l'Esperto si impegna a riferirla tempestivamente alla RAM e ad attenersi alle valutazioni effettuate dalla medesima.

Art.7 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

L'esperto si impegna a sottoscrivere l'allegato 1 del presente contratto riguardante gli "Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza".

Art. 8 - Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che le parti si porranno reciprocamente a disposizione nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

È vietata, comunque, la duplicazione, riproduzione ed asportazione di documentazione della RAM, fatta salva la documentazione necessaria per la realizzazione dell'incarico; tale obbligo non concerne i dati che siano, o divengano, di dominio pubblico.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente punto rimarranno fermi anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente Contratto.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento di tutte le attività previste dal presente Contratto, a conformarsi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 – Recesso e inadempienze

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra parte – senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria – potrà di diritto risolvere o denunciare il contratto previa diffida ad adempiere. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 – Oneri fiscali

Le spese di bollo e di registrazione della presente Convenzione, solo in caso d'uso, sono a carico della parte che ne avrà interesse.

Art. 12 - Variazioni al testo del Contratto

Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga al presente Contratto deve risultare, a pena di nullità, da apposito atto scritto accettato e firmato da entrambe le Parti.

Art. 13 - Comunicazioni

Ogni comunicazione, richiesta, offerta, proposta, istruzione o altra comunicazione da effettuarsi in relazione al Contratto – salvo che non sia diversamente specificato – dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica, ai seguenti recapiti:

- per RAM S.p.A.: info@ramspa.it
- per Esperto: enrico.soprano@studiosad.it

Art. 14 – Risoluzione delle controversie

Il Committente e l'Esperto concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Roma.

Art. 15 – Rinvio

Per qualsiasi aspetto non direttamente disciplinato dal presente contratto, le parti operano rinvio al Codice Civile e a ogni altra disposizione di legge applicabile.

Art. 16 - Invalidità parziale

Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto sia in qualsiasi misura invalida, tale invalidità non si estende alle altre disposizioni. Le Parti rinegozieranno in buona fede una clausola sostitutiva di quella invalida, rispettando la loro attuale intenzione.

Art.17 - Clausola finale

Ogni disposizione del presente Contratto è stata integralmente negoziata dalle Parti.
Il presente Contratto viene redatto in due copie originali, una per ciascuna delle Parti.

Art. 18 – Rispetto delle norme etiche

L'Esperto dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso dichiara di non essere sino ad ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto e si impegna a informare immediatamente RAM S.p.A. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Esperto prende atto, inoltre, che RAM S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni.

L' Esperto si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del D. Lgs. 231/01. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà RAM S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

L'Esperto è tenuto a compilare la "Dichiarazione di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi", resa ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza che verrà pubblicata, ai sensi di legge, sul sito aziendale in Amministrazione Trasparente. La suddetta dichiarazione costituisce parte integrante del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 12/06/2019

Prot. 1503

Per il Committente

Prof. Ing. Ennio Cascetta.....

Per l'Esperto

Avv. Enrico Soprano.....

